



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2023 n.31

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 54, comma 1 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 20 febbraio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICA ALLO STATUTO DELL'ORDINE DEGLI INFERMIERI E
INFERMIERI PEDIATRICI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
ALLEGATO AL DECRETO DELEGATO 6 GIUGNO 2022 N. 88**

Art.1

(Modifiche all'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 6 giugno 2022 n. 88 è così modificato:

"Art. 1

(Costituzione Ordine e istituzione dell'Albo)

1. È costituito l'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, brevemente Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

2. Hanno diritto di essere iscritti all'Ordine i diplomati o laureati nella qualità di infermiere o di infermiere pediatrico sulla base di titolo di studio abilitante riconosciuto dall'Ordinamento Sammarinese o comunque equipollente e che siano altresì in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente statuto.

3. È istituito l'Albo degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

4. Hanno diritto di essere iscritti all'Albo gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici che siano esenti da motivi di incompatibilità e che siano altresì in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente statuto.

5. L'Albo è tenuto dall'Ordine degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici a tenore delle norme del presente Statuto e della Legge 20 febbraio 1991 n. 28.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 6 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 6 giugno 2022 n. 88 è così modificato:

“Art. 6

(Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo degli Infermieri e Infermieri Pediatrici, alla quale consegue il diritto di esercitare la professione in ambito sia pubblico, sia privato, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato a cui devono essere allegati:

- a) i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità, di cui al comma 2;
- b) un documento comprovante la stipula di polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi derivante da attività professionale, per massimali non inferiori a quelli stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine;
- c) per gli iscritti nell'elenco dei sospesi, l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale conformemente al regolamento emanato dal Consiglio dell'Ordine.

2. L'iscrizione all'Albo è incompatibile con:

- a) qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- b) titolarità di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale, agricola e di servizio;
- c) la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone;
- d) la qualità di dipendente pubblico o privato o titolare di pensione erogata da un sistema previdenziale pubblico obbligatorio sia sammarinese che estero.

3. Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui alla lettera d) del comma 2 i professori ed i ricercatori delle Università e degli altri Istituti Superiori di grado universitario aventi rapporto di lavoro a tempo parziale.

4. L'iscrizione all'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali è vietato l'esercizio della libera professione in base alla normativa in vigore.

5. Non possono ottenere l'iscrizione all'Albo coloro che hanno riportato condanne a pene con sentenza passata in giudicato che, a norma del presente statuto, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.

6. L'iscrizione all'Albo è sospesa di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

7. Coloro che non possono esercitare la professione, per incompatibilità o per volontaria sospensione, sono iscritti, a loro richiesta, nell'elenco dei sospesi.”.

Art. 3

(Modifiche al comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 14 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 6 giugno 2022 n. 88 è così modificato:

“Art. 14

(Definizione e competenze)

1. L'assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano effettuato il versamento della quota sociale. Hanno diritto di voto attivo e passivo anche coloro che non sono iscritti all'Albo ma solamente all'Ordine.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno, ed ha le seguenti competenze:

- a) discute ed approva o modifica il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- b) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello statuto inoltrandole agli organi competenti;
- d) discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dal presente statuto e dalla legge sia riservato alla sua competenza.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 38 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 38 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 6 giugno 2022 n. 88 è così modificato:

“Art. 38

(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere all'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste nell'articolo 15; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

3. L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli articoli 16 e seguenti.

4. Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati rispettivamente come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche all'Albo.

5. Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione, il contributo annuo ed il massimale assicurativo, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera b) e procede quindi alla formale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche all'Albo, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi ed abbiano prodotto il documento comprovante la stipula della polizza assicurativa.

6. In attesa dell'iscrizione all'Ordine, all'Albo e al Registro degli infermieri non residenti, così come disciplinati dal presente titolo, gli Infermieri e Infermieri pediatrici che esercitano la professione ai sensi delle leggi previgenti possono continuare ad esercitare la professione fino al 31 luglio 2023.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 39 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino)

1. L'articolo 39 dello Statuto dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 6 giugno 2022 n. 88 è così modificato:

“Art. 39

(Norma transitoria)

1. Fino al termine di cui al 6 comma dell'articolo 38 l'iscrizione all'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici ai sensi delle norme del presente Statuto, è concessa anche a coloro che, pur

avendo conseguito il titolo di diploma di infermiere professionale rilasciato a San Marino, non abbiano provveduto a richiedere il riconoscimento ed equipollenza al diploma conseguito in Italia.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini